

Le novità sui tributi locali nel 2021

Percorso di formazione revisori enti locali 2021

ODCEC Perugia

Dott. Stefano Baldoni

Dirigente Programmazione servizio finanziario Comune di Perugia

Perugia, 09/04/2021

ARGOMENTI DEL CORSO

- ▶ **Le principali novità in materia di tributi locali nel 2021**
- ▶ *Imposta municipale propria*
 - ▶ Le esenzioni dalla prima e dalla seconda rata 2021
 - ▶ La deliberazione delle aliquote 2021: facoltà di differenziazione dei comuni
 - ▶ L'assimilazione dell'abitazione dei pensionati esteri
 - ▶ Norme per i comuni colpiti dagli eventi sismici 2016
 - ▶ Norme interpretative in materia di IMU agricola
 - ▶ Alcune recenti sentenze
- ▶ *Tassa sui rifiuti*
 - ▶ Il termine per approvare il PEF e le tariffe 2021
 - ▶ Le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti
 - ▶ Il versamento della tari e l'introduzione di pagoPA

ARGOMENTI DEL CORSO

- ▶ **Le principali novità in materia di tributi locali nel 2021**
- ▶ *I nuovi canoni patrimoniali*
 - ▶ Cenni generali sui canoni
 - ▶ I rapporti con il concessionario
 - ▶ Il regolamento e l'intervento dei revisori
 - ▶ Le esenzioni e le riduzioni
- ▶ *Imposta di soggiorno*
 - ▶ La qualificazione del gestore della struttura come responsabile d'imposta
 - ▶ Effetti sulla qualificazione come agente contabile
 - ▶ Controlli dei comuni
- ▶ *Accertamento e riscossione*
 - ▶ Termini per la notifica degli avvisi di accertamento

ARGOMENTI DEL CORSO

- ▶ **I controlli dei revisori sui tributi comunali ed altre entrate**
- ▶ *Le regole per l'accertamento delle entrate tributarie e non tributarie*
- ▶ *Le verifiche sui residui attivi*
- ▶ *Le verifiche sull'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*
- ▶ *Gli effetti sulla certificazione del «fondo funzioni fondamentali»*

Le novità in materia di tributi locali 2021

Imposta municipale propria (IMU)

ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021

(art. 1, c. 599, L. 178/2020)

▶ **Esenzione prima rata per il settore turistico/fieristico/intrattenimento**

- ▶ In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
 - ▶ a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - ▶ b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Autore: Stefano Baldoni

© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021

(art. 1, c. 599, L. 178/2020)

▶ **Esenzione prima rata per il settore turistico/fieristico/intrattenimento**

- ▶ c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- ▶ d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

PRIMA RATA 2021: ESENZIONI

(art. 1, c. 599, L. 178/2020)

- Non è dovuta la prima rata dell'IMU 2021 per
 - Immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali, fluviali, stabilimenti termali
 - Immobili **rientranti** nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fini di lucro) **e pertinenze**
 - Immobili degli agriturismo

D/I0-A-C/2

- Immobili dei villaggi turistici

D/2

- Immobili ostelli della gioventù

B/5

**Anche non
accatastati**

L'esenzione riguarda solo gli immobili in categoria D2 e le pertinenze dell'attività alberghiera anche se in categoria diversa – definizione di pertinenza civilistica

Di norma categoria catastale D/2

gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.

**Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.
(esempio di definizione)**

PRIMA RATA 2021: ESENZIONI

- Non è dovuta la prima rata dell'IMU 2021 per

- Immobili rifugi di montagna

A/II

le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate

- Immobili delle colonie marine e montane

Solo
imprenditoriale
– FAQ MEF
4/12/2020

- Affittacamere per brevi soggiorni

A

le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale per un massimo di dodici posti letto.

- Case e appartamenti per vacanze

A-D/2

sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.

PRIMA RATA 2021: ESENZIONI

- Non è dovuta la prima rata dell'IMU 2021 per

- Bed and breakfast

**Solo imprenditoriale –
FAQ MEF 04/12/2020**

è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare

- Immobili dei residence

- Campeggi

D/8

esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. .

- Immobili di categoria catastale D **in uso** da parte delle imprese esercitanti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

Conta l'utilizzo non il soggetto passivo

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili

PRIMA RATA 2021: ESENZIONI

- L'esenzione spetta solo se il **soggetto passivo dell'imu sia il gestore dell'attività ivi esercitata**, eccetto che:
 - Immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali, fluviali, stabilimenti termali
 - immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

L'esenzione non spetta quindi agli immobili in cui le attività **NON** sono esercitate (es. liquidazione, sospensione, cessazione)

PRIMA RATA 2021: ESENZIONI

(art. 1, c.600, L. 178/2020)

- Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.
- Ristoro del minor gettito (c. 661)
 - A titolo di ristoro delle minori entrate è incrementato il fondo di cui all'art. 177 DL 34/2020 di € 79,1 mln
 - Ripartito con D.M. entro 60 gg tenuto conto degli effettivi incassi 2019
- Le fattispecie indicate nel comma 599 erano esenti anche dall'IMU 2020 (eccetto cinema e intrattenimento solo seconda rata)

ESENZIONI IMU 2021

▪ Esenzioni già previste per il 2021

(art. 78, DL 104/2020)

- ▶ Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**

- ▶ Esenzione valida per l'intero **2021 + anno 2022**

- ▶ L'art. 9-ter della L. 176/2020 ha specificato che la disposizione si applica **ai soggetti passivi** dell'IMU che siano anche gestori delle attività economiche

▪ Ristoro del minor gettito (art. 177 D.L. 104/2020)

- A titolo di ristoro delle minori entrate è previsto un fondo di € 9,2 mln per gli anni 2021 e 2022

RIEPILOGO ESENZIONI IMU 2020-2021

Fattispecie	Soggetto passivo = gestore	Prima rata 2020	Seconda rata 2020	Prima rata 2021
Stabilimenti balneari, stabilimenti termali	NO	Esente	Esente	Esente
Immobili categoria D/2 e pertinenze	SI	Esente	Esente	Esente
Agriturismi	SI	Esente	Esente	Esente
Villaggi turistici	SI	Esente	Esente	Esente
Ostelli della gioventù	SI	Esente	Esente	Esente
Rifugi	SI	Esente	Esente	Esente
Colonie	SI	Esente	Esente	Esente
Affittacamere	SI	Esente	Esente	Esente
Appartamenti per vacanze	SI	Esente	Esente	Esente

Autore: Stefano Baldoni

15

RIEPILOGO ESENZIONI IMU 2020-2021

Fattispecie	Soggetto passivo = gestore	Prima rata 2020	Seconda rata 2020	Prima rata 2021
Bed and breakfast	SI	Esente	Esente	Esente
Residence	SI	Esente	Esente	Esente
Campeggi	SI	Esente	Esente	Esente
Cinema, teatri, sale per concerti (in D3)	SI	Dovuta	Esente	Esente
Discoteche, night club, sale da ballo	SI	Dovuta	Esente	Esente
Immobili usati da imprese allestimento strutture fieristiche (cat. D)	NO	Esente	Esente	Esente

Autore: Stefano Baldoni

© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

RIEPILOGO ESENZIONI IMU 2020-2021

- **Agriturismi:** sono comunque esenti da IMU se gli immobili sono iscritti nella categoria catastale D10 oppure se presentano l'annotazione di ruralità
- L'esenzione spetta a condizione che il soggetto passivo sia anche il gestore dell'attività esercitata nell'immobile (art. 9-ter, c. 1, L. 176/2020)
 - Eccetto stabilimenti balneari e termali, immobili categoria D utilizzati da imprese di allestimento di strutture fieristiche
 - Problema della natura non esplicitamente interpretativa della norma, (intervenuta solo con il DL 157 del 30/11/2020) e della sua validità per la prima rata 2020, allorquando la norma parlava solo di proprietario
- Le **attività** devono essere svolte in forma imprenditoriale (FAQ MEF 04/12/2020)

RIDUZIONE IMU (E TARI) PER I PENSIONATI ESTERI

(art. 1, c. 48-49, L. 178/2020)

- *A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.*
- *49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

RIDUZIONE IMU (E TARI) PER I PENSIONATI ESTERI

(art. 1, c. 48-49, L. 178/2020)

- Immobili oggetto di riduzione dell'IMU e della TARI:
 - Una sola unità immobiliare a uso abitativo
 - Non locata o data in comodato d'uso
 - Posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti
 - Non residenti nel territorio dello Stato
 - Titolari di pensione maturata **in regime di convenzione internazionale con l'ITALIA**
 - Residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia
 - Al riguardo si segnala che non appare chiaro il riferimento allo "Stato di assicurazione", che sembra doversi riferire allo Stato in cui il soggetto è titolare di prestazioni assistenziali o previdenziali (*Nota di lettura Senato legge di bilancio 2021*)
- Riduzione:
 - 50% per l'IMU
 - 2/3 per la TARI (cioè è dovuto l'importo in misura di 1/3)

pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero;

RIDUZIONE IMU (E TARI) PER I PENSIONATI ESTERI

- Differenze con l'assimilazione all'abitazione principale vigente fino al 2019 (art. 13, c. 2 DL 201/2011)
 - Agevolazione spettante per una sola unità abitativa in Italia – CONFERMATA
 - Agevolazione spettante per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non locata né data in comodato – CONFERMATA
 - Agevolazione spettante solo ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE – MODIFICATA, oggi spetta a tutti i residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (anche non cittadini italiani)
 - Agevolazione spettante ai soggetti sopra indicati già pensionati nei Paesi di residenza – MODIFICATA, oggi spetta a tutti i pensionati esteri purchè la pensione sia **maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**

La previsione della norma era stata eliminata a causa della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea (n. 2929/4141)
Procedura chiusa il 30/10/2020 in seguito all'abrogazione della citata norma

RIDUZIONE IMU (E TARI) PER I PENSIONATI ESTERI

(art. 1, comma 49, L. 178/2020)

- Trasferimento compensativo in favore dei comuni di 12 mln di euro
- Da ripartire con D.M. entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021

PROROGA ESENZIONI IMMOBILI INAGIBILI SISMA 2016

(art. 1, comma 1115, L. 178/2020)

- Proroga del termine di durata dell'esenzione dei fabbricati inagibili per effetto del sisma 2016 dal 31/12/2020 al 31/12/2021 *(modifica art. 48, comma 16, D.L. 189/2016)*
- *I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il **31 dicembre 2021**.*

PROROGA ESENZIONI IMMOBILI INAGIBILI SISMA 2016

(art. 1, comma 1115, L. 178/2020)

▶ **Rimborso del minor gettito**

- ▶ In favore dei comuni interessati è stato previsto il rimborso del gettito perduto per effetto dell'esenzione
 - Stanziati € 21,10 per l'anno 2021
 - Rimborsi effettuati con vari D.M. Da sottolineare il D.M. 23/12/2019, riferito al rimborso secondo semestre 2019

**Viene rimborsato il
minor gettito anche
al Comune di Fermo,
fuori cratere!**

ALIQUOTE IMU 2021

(art. 1, commi 748-757, L. 160/2019)

Fattispecie imponibile	Aliquota di base	Margini di variazione
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	0,5%	0%-0,6%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	0%-0,1%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice	0,1% (fino al 2021) Esenti (dal 2022)	0%-0,25% (fino al 2021) Esenti (dal 2022)
Terreni agricoli	0,76%	0%-1,06%
Immobili ad uso produttivo categoria D	0,86% (0,76% Stato – 0,1% Comune)	0,76%-1,06%
Immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti	0,86%	0%-1,06%

Autore: Stefano Baldoni

© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

ALIQUOTE IMU 2021

(art. 1, c. 756, L. 160/2019)

▶ **Manovrabilità delle aliquote**

▶ **Dal al 2021**

- Possibile differenziare esclusivamente con riferimento a **specifiche fattispecie che saranno individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** (che doveva essere adottato entro 180 gg dalla legge di bilancio – 28/06/2020)

DECRETO NON ANCORA EMANATO!

- Derogata la potestà regolamentare in modo espresso: non è possibile apportare variazioni con regolamento

ALIQUOTE IMU 2021

(art. 1, comma 757, L. 160/2019)

► **Deliberazione di approvazione delle aliquote e prospetto delle aliquote**

- La deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel *Portale del federalismo fiscale* che consente di elaborare il **prospetto delle aliquote** che **forma parte integrante della delibera**
- Il prospetto va inserito nella delibera e occorre accedere all'applicativo per la sua compilazione anche **se non si diversificano le aliquote**
- L'applicativo permetterà di selezionare le fattispecie di aliquote di interesse del comune tra quelle individuate dal D.M. del comma 756
- La delibera **senza prospetto NON è idonea a produrre gli effetti dei commi da 762 a 772** (relativi alla determinazione dei versamenti)

ALIQUOTE IMU 2021

► Deliberazione di approvazione delle aliquote e prospetto delle aliquote

- In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote ed il regolamento prevale il contenuto del prospetto delle aliquote (comma 764)
- Il prospetto non era necessario nel 2020
- E' possibile deliberare nel 2021 senza prospetto?
- *RM n. 1/DF del 18/02/2020*
 - Dal combinato disposto dei commi 756-757 il prospetto deve necessariamente tenere conto della diversificazione che sarà prevista dal DM
 - La limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal DM decorre solo dal 2021, **solo da tale anno (e in ogni caso in seguito al DM)** vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione dell'IMU previa elaborazione, tramite il Portale, del prospetto che ne formerà parte integrante

**Comunicato MEF
23/03/2021: il dm
uscirà con effetto dal
2022**

ALIQUOTE IMU 2021

- ▶ **Termine di approvazione delle aliquote e delle detrazioni**
 - ▶ Termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento (art. 1, comma 169, L. 296/2006)
 - ▶ Scadente il 30/04/2021 (art. 30, c. 4, D.L. 41/2021)
 - ▶ Conseguenze in caso di mancata approvazione delle aliquote nei termini nel 2021:
 - ▶ se sono state approvate le aliquote 2020: restano in vigore le aliquote 2020, se compatibili con l'eventuale D.M. o se il D.M. non viene emanato....e se venisse emanato?
 - ▶ Se non sono state approvate le aliquote 2020: restano in vigore le aliquote applicabili nel 2019, se compatibili con l'eventuale D.M. o se il D.M. non viene emanato....e se venisse emanato?

ALIQUOTE IMU 2021

(art. 1, comma 767, L. 160/2019)

▶ **Deliberazione di approvazione delle aliquote**

- Organo competente: Consiglio comunale
- Obbligo di pubblicare la deliberazione delle aliquote nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF entro il **28 ottobre dello stesso: condizione di efficacia della deliberazione**
 - **In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote dell'anno precedente**
 - La pubblicazione avviene inserendo nella sezione del Portale del federalismo fiscale **il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento** entro il **termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento**
 - Non si applicano le norme sull'efficacia contenute nell'art. 15-bis del D.L. 34/2019

EX MAGGIORAZIONE TASI

- **2020** (art. 1, c. 755, L. 160/2019 – art. 108 del D.L. 104/2020)
 - I comuni che hanno applicato la maggiorazione TASI (art. 1, c. 677, L. 147/2013) senza soluzione di continuità fino al 2019
 - Previa adozione di **un'espressa deliberazione** del Consiglio comunale, da pubblicare sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF
 - Aumento dell'aliquota massima **per gli immobili diversi**
 - Dall'abitazione principale
 - Fabbricati rurali strumentali
 - Terreni agricoli
 - Fabbricati invenduti
 - Immobili categoria D
 - **fino al massimo allo 0,08% aggiuntivo nella stessa misura della maggiorazione TASI 2015 confermata fino al 2019**

L'ART. 108 DEL D.L. 104/2020
HA ESTESO LA POSSIBILITA'
DI MANTENERE LA
MAGGIORAZIONE SU TUTTI
GLI IMMOBILI

EX MAGGIORAZIONE TASI

- Dal 2021
 - Negli anni successivi è possibile solo ridurre/confermare la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di aumento

2021: maggiorazione CONFIRMABILE O RIDUCIBILE, NON AUMENTABILE (NE ' INTRODUCIBILE)

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

(art. 78-bis D.L. 104/2020)

- **Norme interpretative in materia di IMU agricola**

Questione affrontata	Norma interpretata
Terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli dell'impresa familiare	Art. 1, c. 705, L. 145/2018
Terreni posseduti dai soci di società di persone	Art. 9, c. 1, D.Lgs 228/2001
Pensionati agricoli	

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

▪ **Norme interpretative:**

- **Definizioni:** norme che hanno la funzione di attribuire un determinato significato alle disposizioni di una legge precedente.
- In campo tributario sono disciplinate dall'art. 1, comma 2, della L. 212/2000: *l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, specificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica*
 - Requisiti:
 - Previste solo dalla legge ordinaria
 - Solo in casi eccezionali
 - Devono qualificarsi come di interpretazione autentica in modo espresso

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

- **Norme interpretative: effetti**
 - Risoluzione della questione con effetto retroattivo
 - Effetto sui rapporti ancora non definiti
 - Avvisi di accertamento non definitivi
 - Sentenze non passate in giudicato
 - Termini di rimborso pendenti
 - No effetti sugli accertamenti definitivi e sulle sentenze passate in giudicato

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

(art. 78-bis, comma 1, D.L. 104/2020)

▪ **Terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli dell'impresa familiare**

(art. 1, c. 705, L. 145/2018)

- ▶ *I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.*
- ▶ Controversia circa la spettanza al coadiuvante agricolo dei benefici previsti per i terreni agricoli posseduti e condotti tramite l'impresa agricola familiare di cui è titolare altro familiare
 - ▶ Esenzione se terreno agricolo
 - ▶ Applicazione della finzione giuridica di non edificabilità dei suoli
- ▶ **La norma del D.L. 104/2020 precisa che la disposizione di cui sopra si applica anche ai rapporti d'imposta precedenti all'entrata in vigore della L. 145/2018**

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

- **Terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli dell'impresa familiare**
- ▶ *Tesi del Ministero dell'economia e delle finanze (nota 20535 del 23/05/2016)*
 - ▶ Le agevolazioni spettano perché sono sussistenti sia il requisito oggettivo, perché il terreno posseduto dal coadiuvante è condotto dalla impresa agricola familiare e sia quello soggettivo, perché lo stesso è iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo azienda (art. 11, L. 9/1963)
- ▶ *Tesi della Cassazione (ordinanza n. 11979/2017-12422-12423/2017)*
 - ▶ Non spetta l'agevolazione della finzione giuridica nella fattispecie per mancanza della conduzione diretta del fondo da parte del coadiuvante proprietario che lo concede in comodato/locazione al titolare dell'impresa agricola che lo conduce, rimanendo irrilevante la qualifica di coadiuvante

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

- **Terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli dell'impresa familiare**
 - ▶ La norma della L. 145/2018 risolvere il conflitto ammettendo il beneficio fiscale anche ai terreni dei coadiuvanti dal 2019
 - ▶ La norma non ha natura interpretativa, quindi per il passato sembra implicitamente ammettere la tesi della Cassazione

LA DISPOSIZIONE DELL'ART. 78-BIS DEL D.L. 104/2020 LA RENDE EFFICACE ANCHE PER GLI ANNI PRECEDENTI AL 2019

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

(art. 78-bis, comma 2, D.L. 104/2020)

▪ Terreni posseduti dai soci di società di persone agricole

(art. 9, c. 1, D.Lgs 228/2001)

- ▶ *Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e **le agevolazioni tributarie** e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.*
- ▶ La norma interpretativa precisa che nelle agevolazioni tributarie **sono comprese anche quelle relative ai tributi locali**

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

(art. 78-bis D.L. 104/2020)

▪ Terreni posseduti dai soci di società di persone agricole

(art. 9, c. 1, D.Lgs 228/2001)

- ▶ Applicabilità dell'esenzione prevista per i terreni agricoli (art. 1, comma 13, Legge 208/2015 – art. 1, comma 758, L. 160/2019) e la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 – art. 1, c. 741, let. d, L. 160/2019) nel caso di terreni:
 - ▶ *Posseduti dalle persone fisiche (coltivatori diretti o IAP) socie di società di persone agricole*
 - ▶ *Condotti dalla società di persona società agricola*

**DEROGA AL PRINCIPIO DELLA CONDUZIONE DIRETTA
DEL FONDO DA PARTE DEL POSSESSORE**

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

(art. 78-bis D.L. 104/2020)

▪ Terreni posseduti dai soci di società di persone agricole

(art. 9, c. 1, D.Lgs 228/2001)

FABBRICABILI

POSSEDUTE E CONDOTTE

CONDUZIONE DIRETTA

DA COLTIVATORI DIRETTI E IAP (ANCHE SOCIETA') ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA

REQUISITI SOGGETTIVI

NEL CASO DI TERRENI POSSEDUTI DAI SOCI DI UNA SOCIETA' DI PERSONE E CONDOTTI DA QUEST'ULTIMA IN BASE AD UN CONTRATTO DI AFFITTO O DI COMODATO MANCA IL REQUISITO DELLA CONDUZIONE DIRETTA DA PARTE DEL POSSESSORE ! -

PER IL MEF «le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.»
CIRCOLARE N. 3DF/2012

Autore: Stefano Baldoni

© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

(art. 78-bis, comma 3, D.L. 104/2020)

- **Terreni posseduti e condotti dai pensionati agricoli**
- ▶ *Le disposizioni in materia di imposta municipale unica (?) si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 27/07/2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola*
- ▶ Non è specificata la norma interpretata ma in generale si fa riferimento alle disposizioni in materia di IMU
- ▶ Risolto il conflitto interpretativo tra la posizione della giurisprudenza e quella del MEF

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

(art. 78-bis, comma 3, D.L. 104/2020)

- **Terreni posseduti e condotti dai pensionati agricoli**
- ▶ Posizione della giurisprudenza: *non compete l'esenzione per i terreni agricoli e quelli edificabili posseduti e condotti dai pensionati agricoli*
 - Corte Costituzionale (ordinanza n. 336/2003 – ordinanza n. 87/2005): *il legislatore vuole agevolare l'attività agricola, strettamente connessa al razionale sfruttamento del suolo. Non è irragionevole escludere dal beneficio coloro che non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito, per il fatto di godere di trattamenti pensionistici*
 - Corte Cassazione, sentenza n. 15516/2010, n. 13745/2017, n. 26455/2017, n. 26643/2017
 - L'agevolazione non compete al pensionato
 - Le norme richiedono che il soggetto sia iscritto negli elenchi comunali, sia soggetto all'obbligo dei contributi e che conduca il fondo – nel pensionato manca questo requisito (salvo prova a suo carico)

Autore: Stefano Baldoni

© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

- ▶ Posizione della giurisprudenza: *non compete l'esenzione per i terreni agricoli e quelli edificabili posseduti e condotti dai pensionati agricoli*
 - Corte Cassazione, sentenza n. 15516/2010, n. 13745/2017, n. 26455/2017, n. 26643/2017
 - la disciplina agevolativa non può essere ancorata al solo criterio formale dell'iscrizione agli elenchi ex S.; la ratio della disposizione agevolativa è quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005
 - Il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

- ▶ Posizione del MEF: *competete l'esenzione per i terreni agricoli e quelli edificabili posseduti e condotti dai pensionati agricoli*

Risoluzione Ministeriale n. 1/df del 28/02/2018

- Al pensionato che **mantiene la qualifica di CD o IAP** compete l'esenzione di tutti i terreni agricoli posseduti e condotti e la finzione giuridica di non edificabilità per le aree edificabili da essi possedute e condotte
- Il legislatore nelle definizioni di CD e IAP non richiede che i soggetti traggano dal terreno la loro esclusiva fonte di reddito
- Lo svolgimento dell'attività agricola con abitualità e prevalenza si riferisce ad altre attività lavorative
- L'obbligo di iscrizione all'INPS permane anche nel caso in cui il soggetto percepisca una pensione (*seppure in misura ridotta*)

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

- ▶ Posizione del MEF: *competete l'esenzione per i terreni agricoli e quelli edificabili posseduti e condotti dai pensionati agricoli*

Risoluzione Ministeriale n. 1/df del 28/02/2018

- Vi è solo il diritto ad una riduzione dei contributi
- Il versamento dei contributi dà diritto ad un supplemento di pensione
- Dal computo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto per il riconoscimento della qualifica di IAP sono escluse, tra l'altro, le pensioni di ogni genere, mettendo così in risalto la considerazione che la qualifica di IAP ben può essere riconosciuta anche a un soggetto già titolare di pensione.

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

- ▶ La norma interpretativa: sposata la tesi del MEF
 - Le agevolazioni tributarie competono anche al pensionato
 - Deve continuare a svolgere attività in agricoltura
 - Deve mantenere l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola (obbligatoria con contributi ridotti)
 - Non sono più necessari i requisiti di CD e IAP *in quanto la norma li considerano comunque coltivatori diretti o IAP?*
 - Devono essere possessori del terreno e condurre direttamente lo stesso

INTERVENTI NELL'IMU AGRICOLA

- ▶ Secondo la norma interpretativa dell'art. 78-bis, comma 4, del D.L. 104/2020 dal decreto NON derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**RIMBORSI?
MINORI ENTRATE?**

RECENTI SENTENZE IN MATERIA DI IMU

- ▶ **Incentivi recupero evasione IMU-TARI (comma 1091 L. 145/2018)**
 - **Corte conti Lombardia deliberazione 113/2020:** l'incentivo al personale per il recupero dell'evasione IMU e TARI può riconoscersi solo se
 - ▶ il bilancio di previsione è stato approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente e NON entro il termine eventualmente differito (*in senso conforme Corte dei conti Emilia-Romagna, deliberazione n. 52/2019; Lombardia, deliberazioni n. 412/2019 e n. 40/2020; Toscana, deliberazione n. 46/2020; Abruzzo, deliberazione n. 120/2020*)
 - ▶ L'approvazione del rendiconto entro il 30 aprile 2020 fissato dall'art. 157 del d.lgs. 267/2000 è stato eccezionalmente differito al 30 giugno 2020 dal d.l. 18/2020 a causa dell'emergenza sanitaria da COVID -19; tale differimento non altera di per sé i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario e non produce effetto sull'avvenuta attività di riscossione nel medesimo esercizio da parte del personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali.

RECENTI SENTENZE IN MATERIA DI IMU

- ▶ **Soggettività passiva IMU in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing senza restituzione del bene – *Cassazione, ordinanza n. 21612/2020:***
 - ▶ In caso di risoluzione del contratto di leasing torna ad essere soggetto passivo IMU la società di leasing anche se l'immobile non è stato restituito (in senso conforme, Cassazione, n. 13793/2019; Cass. 19166/2019; Cass. 25249/2019; Cass. 29973/2019; Cass. 34243/2019; Cass. 722/2020; Cass. 8957/2020);
- ▶ **Riduzione per immobili inagibili cumulabile con la riduzione per gli immobili storici - (*cassazione, sentenza n. 14279/2020*)**

RECENTI SENTENZE IN MATERIA DI IMU

- ▶ **Non spetta l'esenzione per i beni merce nel caso di omessa presentazione della dichiarazione (Cassazione, sentenza n. 21465/2020)**
 - ▶ Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.

RECENTI SENTENZE IN MATERIA DI IMU

- ▶ **Non è abitazione principale quella in cui di 2 coniugi non risiedono o dimorano contemporaneamente, nel caso di coniugi che risiedono in comuni diversi (Cassazione, ordinanze n. 4166-4170 n. 21465/2020)**
- ▶ **Nel caso di residenze separate di coniugi non legalmente separati in abitazioni ubicate in comuni diversi, spetta l'agevolazione per l'abitazione principale se vi è stata la frattura del rapporto coniugale (Cassazione, sentenza n. 24296/2020)**
 - ▶ la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l'abitazione principale" non potrà essere più identificata con la casa coniugale

Tassa sui rifiuti

NOVITA' IN MATERIA DI TARI


- ▶ **Termine per l'approvazione del Piano economico – finanziario (PEF) e delle tariffe tari 2021**
 - ▶ Differito al 30 giugno 2021 dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021
 - ▶ Approvazione separata da quella del bilancio di previsione

PROCEDURA APPROVAZIONE TARIFFE TARI

- Predisposizione del PEF da parte del gestore del servizio
- Validazione del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente (AURI)
 - Presa d'atto da parte del Comune
 - Approvazione delle tariffe TARI
 - Approvazione del PEF da parte dell'ARERA (possibili misure correttive se richiesto da ARERA)

NOVITA' IN MATERIA DI TARI

► Modifiche alla classificazione dei rifiuti (D.Lgs 116/2020)



Autore: Stefano Baldoni

© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

NOVITA' IN MATERIA DI TARI

▶ **Modifiche alla classificazione dei rifiuti (D.Lgs 116/2020)**

- ▶ Sono **rifiuti speciali** sempre anche i rifiuti **della produzione** e quelli delle **attività agricole e connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c.**
- ▶ Conseguenze
 - ▶ Attività industriali:
 - Non sono soggetti alla TARI i locali della produzione e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ad essi, destinati ad accogliere merci e materie prime della produzione **RIFIUTI SPECIALI**
 - Sono invece soggetti tutti gli altri locali posseduti/detenuti (magazzini diversi, uffici, mense, spacci, ecc.) **RIFIUTI URBANI**
 - ▶ Attività agricole e connesse (lavorazione, commercializzazione, valorizzazione prodotti agricoli, agriturismi)
 - Non soggette alla TARI
 - I rifiuti prodotti sono speciali e **NON** possono conferirsi al servizio pubblico

NOVITA' IN MATERIA DI TARI

- ▶ **Modifiche alla classificazione dei rifiuti (D.Lgs 116/2020)**
- ▶ Abrogato il potere dei comuni di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani
 - ▶ Eliminata la tipologia dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
 - ▶ I rifiuti delle utenze non domestiche definiti urbani sono uguali in tutta Italia e sono definiti dalla legge
 - ▶ Scompaiono anche i limiti quantitativi di assimilazione dei rifiuti
 - Tutti i rifiuti urbani delle utenze non domestiche sono da conferirsi al servizio pubblico, a prescindere dalla quantità

NOVITA' IN MATERIA DI TARI

- ▶ **Modifiche alla classificazione dei rifiuti (D.Lgs 116/2020)**
 - ▶ **Effetti sulla TARI**
 - ▶ Superfici NON più tassabili
 - Reparti di lavorazione industriali
 - Magazzini di materie prime e merci funzionalmente esclusivamente connesse al reparto produttivo
 - Locali / aree delle attività agricole
 - Locali / aree delle attività connesse a quelle agricole
 - ▶ **Nuove superfici tassabili**
 - Superfici in precedenza escluse per superamento dei limiti quantitativi di assimilazione
 - ▶ **Probabile impatto in aumento sulle tariffe**
 - Superfici non più tassabili
 - Eliminazione delle quota variabile per le utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico
 - Riduzione dei costi non immediata, né proporzionale al calo del gettito

NOVITA' IN MATERIA DI TARI

▶ L'utilizzo di pagoPA

- ▶ Obbligo dal 28/02/2021 da parte dei prestatori dei servizi di pagamento di accettare esclusivamente pagamenti verso la PA con pagoPA
- ▶ Obbligo dal 28/02/201 da parte della PA di integrare i propri sistemi di pagamento con pagoPA
 - Secondo l'Antitrust tale modalità di pagamento non deve ritenersi esclusiva (segnalazione 4007/2020 – confermato risposta ministero)
 - A parere del MEF (circolare n. 8/df/2020) è possibile incassare la TARI mediante c/c postale o bancario
 - Resta ferma nella TARI la possibilità di utilizzare il modello F24 (vedasi D.M. 01/07/2020, istituzione codici tributi TEFA)

Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria /
Canone di concessione per l'occupazione di aree e
degli spazi pubblici destinati a mercati realizzati
anche su strutture attrezzate

CANONI PATRIMONIALI

- ▶ Dal 01/01/2021 entrano in vigore il
 - ▶ Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (*art. 1, comma 816, L. 160/2019*)
 - ▶ Canone di concessione per l'occupazione di aree e degli spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche su strutture attrezzate (*art. 1, comma 837, L. 160/2019*)
- ▶ Sono contestualmente abrogati
 - ▶ Imposta comunale sulla pubblicità
 - ▶ Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
 - ▶ Diritto sulle pubbliche affissioni
 - ▶ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - ▶ Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - ▶ Canoni di cui all'art.27, c. 7-8, codice della strada
 - ▶ Tari / tariffa giornaliera (per le occupazioni temporanee nei mercati)
 - ▶ Qualunque altro canone, ricognitorio o concessorio, previsti dalla legge o dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi alla prestazione di servizi

CANONI PATRIMONIALI

- ▶ Resta invece da erogare il **servizio delle pubbliche affissioni** fino al 01/12/2021 (non era obbligatorio per i comuni fino a 3.000 abitanti)
- ▶ Dal 01/12/2021 il servizio delle pubbliche affissioni può essere cessato (art. 1, comma 836, L. 160/2019)
 - ▶ Cessazione facoltativa
 - ▶ In caso di cessazione l'obbligo previsto dalla legge o dai regolamenti di affissione da parte delle pa di manifesti con comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul siti internet istituzionali
 - ▶ Va comunque garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti con comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati

CANONI PATRIMONIALI

- ▶ Applicazione immediata dei canoni patrimoniali dal 01/01/2021
- ▶ Adempimenti
 - ▶ Istituzione dei canoni con deliberazione di Consiglio comunale avente natura regolamentare
 - La legge demanda al Comune ed al regolamento l'istituzione dei prelievi
 - ▶ Approvazione del regolamento comunale di disciplina dei canoni
 - Deliberazione del Consiglio comunale
 - Da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (art. 53, comma 16, L. 388/2000)
 - Non è necessario il parere dei revisori dei conti trattandosi di entrate non tributarie (art. 239 D.Lgs 267/2000 si riferisce ai regolamenti dei tributi)
 - NB: tuttavia il regolamento deve disciplinare ai sensi del comma 821 let. a le procedure per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico, che potrebbero configurarsi come norma regolamentare riguardante il patrimonio, soggetta a parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, let. b, punto 7, D.Lgs 267/2000

NON CONCORDA L'ANCREL

CANONI PATRIMONIALI

- ▶ Adempimenti
 - ▶ Approvazione delle tariffe dei canoni
 - Deliberazione della Giunta comunale (anche se in sede di prima istituzione le tariffe sono spesso indicate nei regolamenti comunali)
 - Termine: scadenza prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (art. 53, comma 16, L. 388/2000)
 - ▶ Definizione dei rapporti con i concessionari dell'ICP/Tosap
 - Possibile affidamento diretto della gestione dei canoni al soggetto affidatario alla data del 31/12/2020 del servizio di gestione della Tosap/Cosap, dell'ICP-DPA/Cimp (art. 1, comma 846, L. 160/2019)
 - Fino alla scadenza dei relativi contratti
 - A condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante
 - Da adottare con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al parere dell'Organo di revisione (art. 239, comma 1, let b, p. 3, D.Lgs 267/2000 – parere sulle modalità di gestione dei servizi)

CANONI PATRIMONIALI

▶ Adempimenti

▶ Definizione dei rapporti con i concessionari dell'ICP/Tosap

- Possibilità di affidare al concessionario anche solo uno dei presupposti del canone (occupazione suolo pubblico, diffusione messaggi pubblicitari) – **Risoluzione Ministero dell'economia e delle finanze n. 9/df del 18/12/2020**
 - *La legge consente di individuare con certezza il gettito derivante dai diversi presupposti del canone*
 - *qualsiasi soluzione gestionale adottata dall'ente locale deve essere conformata a esigenze di efficienza economica e di semplificazione dei procedimenti amministrativi e deve evitare l'aggravio degli adempimenti nei confronti del contribuente o dell'utente*
 - Possibili situazioni
 - ▶ Gestione in concessione allo stesso soggetto di tosap e icp: possibile affidare al concessionario entrambi i presupposti del canone, uno solo di essi o nessuno
 - ▶ Gestione in concessione a soggetti diversi di tosap e icp: possibile affidare a ciascun concessionario i singoli presupposti del canone o nessuno. **Non appare possibile invece affidare tutto il canone ad uno dei due**
 - ▶ Gestione in concessione solo di tosap o icp: possibile affidare al concessionario entrambi i presupposti del canone, uno solo di essi o nessuno

CANONI PATRIMONIALI

- ▶ Disciplina transitoria nelle more dell'approvazione del regolamento e delle tariffe: alternative
 - ▶ Istituzione dei canoni con deliberazione del Consiglio comunale
 - Disciplina provvisoria che si limita a stabilire provvisoriamente le tariffe (conferma tariffe tosap icp/tariffe base/altre soluzioni), rinviando al conguaglio con l'approvazione del regolamento e delle tariffe definitive
 - Determinazione provvisoria delle scadenze
 - Rapporti transitori con il concessionario
 - Disciplina o conferma delle procedure per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni
 - ▶ Nessun adempimento
 - Conferma tacita delle procedure di rilascio delle concessioni/autorizzazioni
 - Nessun pagamento immediato, rinviandolo alla definizione delle tariffe – NB: non è possibile pretendere somme in questo caso fino all'istituzione del canone

ESENZIONE CANONE PATRIMONIALE

(art. 9-ter, comma 2, L 176/2020)

▶ **Esenzione occupazioni suolo pubblico dei pubblici esercizi**

- ▶ *Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubbliche esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 181, comma 1, del D.L. 34/2020, sono esonerati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 837 e seguenti, della L. 160/2019.*

ESENZIONE CANONE PATRIMONIALE

(art. 9-ter, comma 2, L 176/2020)

- ▶ **Esenzione CANONE PATRIMONIALE per pubblici esercizi**
 - ▶ Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate da **imprese di pubblico esercizio**
 - ▶ a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (**ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili**);
 - ▶ b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (**bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili**);
 - ▶ c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
 - ▶ d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
 - ▶ Nel periodo **1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021**

Fattispecie già esente da TOSAP/COSAP nel periodo 01/05/2020-31/03/2020 ai sensi dell'art. 181 D.L. 34/2020

ESENZIONE CANONE PATRIMONIALE

(art. 9-ter, comma 2, L 176/2020)

- ▶ Deve trattarsi di titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico
 - ▶ Sono quindi esclusi gli occupanti abusivi o cmq senza titolo
- ▶ Problemi:
 - ▶ L'esenzione riguarda le occupazioni temporanee
 - ▶ L'esenzione non riguarda le occupazioni permanenti. Problema della natura annuale della tariffa di cui al comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2020 (possibile diversa previsione regolamentare?)

ESENZIONE CANONE MERCATI

(art. 9-ter, comma 3, L 176/2020)

► Esenzione CANONE MERCATI per pubblici esercizi

- *In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1 -bis , del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, **dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021**, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.*

OCCUPAZIONI SUOLO
PUBBLICO COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Riguarda le occupazioni su aree
pubbliche periodicamente
destinate a mercati
(occupazioni temporanee)

Periodo: 01/01/2021 –
30/06/2021

ESENZIONE CANONE MERCATI

(art. 9-ter, comma 3, L 176/2020)

▶ **Esenzione CANONE MERCATI per pubblici esercizi**

- ▶ Fattispecie già esente dal 01/03/2020 al 31/10/2020 (art. 181 DL 34/2020)
- ▶ Rimborsi spettanti alle imprese che avevano già pagato (possibile compensazione con il canone dovuto per il 2021?) – *disciplinabile nel regolamento comunale*
 - ▶ *art. 181, c. 1-ter, DL 34/2020: i comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato dal comma 1-bis*

▶ **Effetti sulla TARI/tariffa corrispettiva giornaliera**

- ▶ *Esenzione per i pubblici esercizi*: resta dovuta, salvo specifica esenzione introducibile ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013
- ▶ *Esenzione mercati*: NON è più dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 838, della L. 160/2020

ESENZIONE CANONE PATRIMONIALE/MERCATI

(art. 9-ter, comma 6, L. 176/2020)

▶ **Ristoro ai comuni per le minori entrate 2021**

- ▶ Fondo compensativo a ristori delle minori entrate di € 82,5 mln per il 2021
- ▶ Ripartizione con DM da adottare entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della L. 176/2020 (23/02/2021)

▶ **Ristoro per esenzione TOSAP/COSAP 2020**

- ▶ Fondo compensativo a ristoro delle minori entrate di € 127,5 mln + € 42,5 mln per il 2020
- ▶ Riparto con D.M. 22/07/2020 (sulla base SIOPE con correzioni) e con D.M. 10/12/2020

OCCUPAZIONI SERVIZI A RETE - MODIFICHE

(art. 1, c. 848, L. 178/2020)

- ▶ **Modifica criterio applicazione canone patrimoniale**
 - ▶ Occupazioni permanenti
 - ▶ Con cavi e condutture
 - ▶ Per fornire servizi di pubblica utilità (distribuzione ed erogazione energia elettrica, gas, acqua, calore, telecomunicazioni/radiotelevisivi, altri servizi a rete)
 - ▶ Soggetti tenuti al pagamento del canone
 - ▶ Titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico
 - ▶ Soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione

Prima della modifica era soggetto passivo il solo titolare dell'atto di concessione il quale aveva diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione al numero delle utenze

OCCUPAZIONI SERVIZI A RETE - MODIFICHE

(art. 1, c. 848, L. 178/2020)

▶ **Modifica criterio applicazione canone patrimoniale**

- ▶ Importo del canone (*importi confermati rispetto alla versione precedente*)
 - ▶ In base al numero delle utenze al 31/12 dell'anno precedente
 - ▶ Importi unitari
 - ❑ Comuni fino a 20.000 abitanti, € 1,50
 - ❑ Comuni oltre 20.000 abitanti, € 1,00
 - ❑ *Importi da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente (dal 2022, sulla base del 2021)*
 - ❑ Importo minimo del canone dovuto a ciascun ente € 800,00
- ▶ Importo del canone comprende anche (*specifica prima non presente*)
 - ▶ Gli allacciamenti alle reti
 - ▶ Le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete

Per le occupazioni della Provincia/città metropolitana il canone è il 20% dell'importo dato da: (n. utenze di tutti i comuni x € 1,5)

OCCUPAZIONI SERVIZI A RETE - MODIFICHE

(art. 1, c. 848, L. 178/2020)

▶ **Modifica criterio applicazione canone patrimoniale**

▶ Obbligo di comunicazione (*specificata prima non presente*)

- ▶ Il numero delle utenze deve essere comunicato annualmente al comune mediante autodichiarazione
- ▶ Da inviare via PEC
- ▶ Entro il 30 aprile di ciascun anno

▶ Versamento del canone (*specificata prima non presente*)

- ▶ Entro il 30 aprile di ogni anno in unica soluzione
- ▶ Tramite la piattaforma Pago.pa

**Norma che deroga alla
previsione del comma 835 della
L. 160/2019 il quale consente il
versamento del canone con le
modalità di cui all'art. 2-bis DL
193/2016**

CANONE PATRIMONIALE

▶ Regole per il pagamento del canone

- ▶ Canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari, **eccetto** occupazioni con cavi e condutture per servizi pubblici a rete
 - ▶ Direttamente al Comune
 - ▶ Utilizzando uno degli strumenti previsti dall'art. 2-bis DL 163/2016
 - Versamento sul conto di tesoreria
 - Versamento c/c postale
 - Strumenti di pagamento elettronici
 - Pago.pa
- ▶ Canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari, **occupazioni con cavi e condutture per servizi pubblici a rete: solo con Pago.pa**
- ▶ Canone mercati: **solo con Pago.pa**

Imposta di soggiorno

NORME SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 180 D.L. 34/2020)

▶ **Modifiche all'imposta di soggiorno**

- ▶ **Gestore della struttura ricettiva diviene responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno**
 - ▶ Soggetto che è tenuto, per legge, al pagamento di un tributo insieme ad altri, per fatti e situazioni riferibili a questi ultimi, ed ha diritto di rivalsa.
 - ▶ Solidarietà dipendente: il responsabile d'imposta NON è il soggetto passivo, nei cui confronti si verifica il presupposto d'imposta
 - ▶ Ha diritto di rivalsa, può rivalersi sul soggetto passivo (e non l'obbligo di rivalsa come accade con il sostituto d'imposta)

NORME SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 180 D.L. 34/2020)

▶ **Modifiche all'imposta di soggiorno**

- ▶ Gestore della struttura ricettiva diviene **responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno**

- ▶ Gestore della struttura ricettiva diviene anche **responsabile**
 - ▶ Della presentazione della dichiarazione
 - ▶ Degli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale
- ▶ **Disciplina della dichiarazione del tributo (adempimento nuovo)**
 - ▶ Da presentare in via cumulata (tutti i pernottamenti)
 - ▶ Da presentare in via telematica (solo)
 - ▶ Scadenza: 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (pernottamento)
 - ▶ Modalità stabilite con D.M. da emanare entro 180 gg (modello ministeriale?)

NORME SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 180 D.L. 34/2020)

▶ **Modifiche all'imposta di soggiorno**

▶ Introduzione delle sanzioni gravante sul **responsabile d'imposta**

- ▶ Sanzione per omessa/infedele presentazione della dichiarazione: dal 100% al 200% dell'importo dovuto (dovuto e non versato o dovuto anche versato?)
- ▶ Sanzione per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta: stessa sanzione dell'art. 13 del D.Lgs 471/1997
 - Rispetto alla scadenza stabilita dal Comune nel regolamento per il versamento da parte del gestore

La sanzione per omesso versamento può gravare anche sul soggetto passivo

- Stessa disciplina che vigeva nel contributo di sbarco (art. 4, c. 3-bis, D.Lgs 23/2011)

NORME SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

▶ **Modifiche all'imposta di soggiorno**

▶ Il gestore cessa di essere agente contabile?

- ▶ La Cassazione penale, sentenza n. 30227 del 30/10/2020, ritiene che:
 - dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore dell'art. 180 del d.l. 34/2020) i gestori delle strutture ricettive non commettono più il reato di peculato (art. 314 codice penale) in caso di mancato riversamento ai comuni dell'imposta di soggiorno riscossa dai clienti.
 - Con la modifica normativa contenuta nell'art. 180 del d.l. 34/2020 il gestore della struttura viene individuato, per il futuro, quale responsabile del pagamento dell'imposta (figura prevista e definita dall'art. 64 d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973) e sottoposto alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento della stessa.
 - Pertanto, a partire dal 19 maggio 2020 è escluso che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d'imposta per definizione non costituisce denaro altrui né quale soggetto giuridico onerato del tributo, il gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio (art. 358 cod. pen.).

NORME SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- ▶ Il gestore cessa di essere agente contabile?
 - ▶ La Cassazione penale, sentenza n. 30227 del 30/10/2020, ritiene che:
 - Per il passato deve invece ritenersi sussistente il delitto di peculato poiché lo svolgimento dell'attività ausiliaria di responsabile della riscossione e del versamento, strumentale all'esecuzione dell'obbligazione tributaria intercorrente tra l'ente impositore e il cliente della struttura, determinava l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio al soggetto privato cui era demandata la materiale riscossione dell'imposta (non c'è abolitio criminis)
 - ▶ La Corte dei conti, sezione giurisdizionale, Toscana, sentenza n. 273/2020 ritiene invece che:
 - purtuttavia in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell'agente contabile, come delineate dall'art. 178 del R.D. n. 827 del 1924, conseguente al maneggio di denaro riscosso per conto dell'Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura di pecunia pubblica.

NORME SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- ▶ Il gestore cessa di essere agente contabile?
 - ▶ La Corte dei conti, sez. regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 93/2020 dichiara inammissibile il quesito
 - ▶ La Corte dei conti della Lombardia, con sentenza n. 38/2021, ha ritenuto che la qualifica di agente contabile cessi con l'entrata in vigore del DL 34/2020
 - ▶ La Corte dei conti della Toscana, sezione giurisdizionale, nota del 23/02/2021 (Comune di Arezzo)

CONTROLLI IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 13-quater D.L. 34/2019)

- ▶ Comunicazione dei dati delle comunicazioni art. 109 tupls dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate
 - ▶ Dati comunicati in forma autonoma e aggregata per struttura ricettiva
 - ▶ Dati resi disponibili ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno
 - ▶ Utilizzati dall'Agenzia delle entrate unitamente a quelli che svolgono intermediazione immobiliare per analisi del rischio e correttezza degli adempimenti fiscali
 - ▶ Criteri stabiliti con D.M.

CONTROLLI IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 13-quater D.L. 34/2019)

- ▶ **Mappatura delle strutture ricettive**
 - ▶ Istituzione presso il Ministero politiche agricole della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi
 - ▶ Identificazione delle **strutture ricettive e degli immobili locazioni brevi con un codice identificativo** (alfanumerico)
 - ▶ Obbligo di utilizzare il codice identificativo in ogni comunicazione all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza
 - ▶ D.M. stabilirà i criteri per la messa a disposizione agli utenti ed alle autorità proposte ai controlli
 - ▶ D.M. stabilirà le modalità applicative per l'accesso ai dati del codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate

CONTROLLI IMPOSTA DI SOGGIORNO

- ▶ **Decreto interministeriale del 11/11/2020:** termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell'interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti
 - ▶ Dati resi disponibili dal Ministero dell'interno alla Agenzia delle entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva
 - ▶ L'Agenzia delle entrate trasmette i dati ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno (o il contributo di soggiorno di Roma capitale)
 - ▶ I comuni li utilizzano per il monitoraggio e l'attività di accertamento
 - ▶ Dati trasmessi per struttura, secondo l'allegato A al decreto, in forma
 - ▶ Aggregata
 - ▶ numero dei soggetti alloggianti
 - ▶ Numero dei pernottamenti
 - ▶ Dati trasmessi dal Min. Interno all'Agenzia delle entrate tramite i sistemi di cooperazione applicativa, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo

Accertamento e riscossione

ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI

▶ Termini di decadenza per l'accertamento

- ▶ La sospensione dell'attività di accertamento degli uffici degli enti impositori
 - ▶ Sono sospesi *dall'8 marzo al 31 maggio 2020* i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (**art. 67, c. 1, D.L. 18/2020**)
 - La norma sembra riferita all'attività di controllo esterno (es verifiche fiscali, contraddittorio preventivo) non è sospesa l'attività di accertamento interna, istruttoria e preparatoria (circolare Agenzia entrate n. 6/2020)
 - *Il comma 3 dell'art. 67 richiama l'applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 12 del D.Lgs 159/2015*
 - *Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 159/2015 stabilisce la sospensione di pari periodo dei termini di prescrizione e decadenza dei termini degli enti impositori nel caso di sospensione dei termini di pagamento per i contribuenti interessati da eventi eccezionali*

ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI

▶ Termini di decadenza per l'accertamento

- ▶ La sospensione dell'attività di accertamento degli uffici degli enti impositori
 - L'art. 12, **comma 1**, del D.Lgs 159/2015 non sembra idoneo a sospendere i termini di decadenza e prescrizione poiché
 - NON è prevista sospensione dei versamenti per i tributi locali dalla legge
 - La sospensione è prevista solo per le cartelle, le ingiunzioni o gli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 68, c. 2
 - L'art. 68 richiama l'art. 12 del D.Lgs 159/2015 (tutto)...quindi?
 - Il comma 1 prevede una sospensione del termine per l'amministrazione paritetica a quella dei contribuenti, fattispecie che non ricorre comunque nel DL 18/2020 (le sospensioni previste per i contribuenti previste per altri tributi non corrispondono a quelle dell'amministrazione)
- ▶ *Il comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs 159/2015 stabilisce il divieto di notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione*

ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI

▶ Termini di decadenza per l'accertamento

- ▶ La sospensione dell'attività di accertamento degli uffici degli enti impositori
 - Tuttavia per l'Agenzia delle entrate la sospensione dell'art. 67 già determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020 (circolari 6/e e 11/e 2020)
 - Inoltre l'art. 157, c.1, del D.L. 34/2020 che esclude dal computo del periodo di decadenza quello di sospensione dell'art. 67, c.1, D.L. 18/2020 sembra confermare tale tesi

Quindi tutti i termini di decadenza degli avvisi di accertamento ANCHE DEI TRIBUTI LOCALI sono sospesi dal 08/03/2020 al 31/05/2020 e si allungano di 85 giorni (es. avvisi IMU anno 2015 in scadenza NON il 31/12/2020, ma il 26/03/2021)

ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI

- ▶ In definitiva:
 - ▶ I termini di decadenza degli avvisi di accertamento dei tributi locali sono aumentati di 85 giorni (per tutte le annualità i cui termini stavano decorrendo nel periodo 08/03/2020-31/05/2020), ai sensi art. 67, c. 1, D.L. 18/2020
 - ▶ I termini di decadenza degli avvisi di accertamento in scadenza il 31/12/2020 in realtà scadono il 26/03/2021
 - ▶ NON si applica la norma dell'art. 157 D.L. 34/2020

I controlli dei revisori sulle entrate tributarie e non tributarie

CONTROLLI SULLE ENTRATE LOCALI

- **Imposta municipale propria**

- **Regole per l'accertamento dell'entrata:** *Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (principio contabile all. 4/2, punto 3.7.5)*

ACCERTAMENTO = RISCOSSIONI EFFETTUATE ENTRO LA CHIUSURA DEL RENDICONTO E COMUNQUE ENTRO IL 30/04/N+1

- **Regole per la riscossione dell'entrata:** *mediante modello F24 (o bollettino equivalente) oppure sistema pagoPA (art. 1, c. 765, L. 160/2019)*

Deleghe F24: accreditate entro 9 giorni lavorativi dal versamento pagoPA: somme accreditate dai PSP entro il giorno successivo all'incasso

CONTROLLI SULLE ENTRATE LOCALI

- **Imposta municipale propria**
 - **Residui attivi:** quelli alla data del 31/12 sono relativi agli importi incassati tra il 1° gennaio e la data di chiusura del rendiconto (quindi sono importi certi)
 - **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:** non necessario, ai sensi del punto 3.3 del principio contabile all. 4/2, in quanto entrate accertate per cassa
 - **Quantificazione minor gettito ai fini della certificazione fondo funzioni fondamentali:** sulla base della differenza tra le somme relative alle deleghe di versamento F24 presentate al 28/02/2021 e quelle presentate entro il 28/02/2020 (2020-2019)
 - Differenza predeterminata dal Ministero

CONTROLLI SULLE ENTRATE LOCALI

- **Addizionale comunale IRPEF**

- **Regole per l'accertamento dell'entrata:**

- Accertamento per cassa
- Accertamento per un importo pari alle somme accertate nell'anno n-2, purchè non sia superiore alla somma degli
 - Incassi in c/residui dell'anno n-1, riferiti all'anno d'imposta n-2
 - Incassi in c/competenza dell'anno n-2
- Nel caso di variazione di aliquota anno n: l'importo da accertare nell'anno n e nell'anno n+1 va riproporzionato
- Nel caso di variazione della fascia di esenzione: l'importo va accertato sulla base di una stima proporzionale
- Nel caso di istituzione: per il primo anno l'importo va stimato, utilizzando il simulatore ministeriale (portale federalismo fiscale)

Massimo la
somma
derivante dal
simulatore

CONTROLLI SULLE ENTRATE LOCALI

- **Addizionale comunale IRPEF**
 - **Regole per la riscossione dell'entrata:** *mediante modello F24*
 - Somme riversate entro 9 giorni lavorative
 - Nuove regole (art. 1, c. 7, D.Lgs 380/1997): la ripartizione tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'addizionale comunale.

CONTROLLI SULLE ENTRATE LOCALI

- **Addizionale comunale IRPEF**

- **Residui attivi:**

- Nel caso di accertamento per cassa: *i residui al 31/12 sono riferiti alle somme accertate nell'anno n ma incassate entro il termine di chiusura del rendiconto dell'anno n o entro il 30/04/n+1*
- **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:** non necessario, ai sensi del punto 3.3 del principio contabile all. 4/2, in quanto entrate accertate per cassa
- Nel caso di accertamento per competenza: *si generano residui al 31/12 relativi alle somme accertate nell'anno n ma riferite al saldo dell'addizionale irpef dell'anno n in scadenza nell'anno n+1 (entro il 16/12/n+1 + 9 gg)*
- La quota di avanzo imputabile ai residui derivanti da stime deve essere evidenziata e monitorata nel tempo
- **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:** non necessario, ai sensi del punto 3.3 del principio contabile all. 4/2, in quanto somme accertate in base ad apposita regola

CONTROLLI SULLE ENTRATE LOCALI

- **Addizionale comunale IRPEF**
 - **Quantificazione minor gettito ai fini della certificazione fondo funzioni fondamentali:** sulla base della differenza tra le somme relative alle deleghe di versamento F24 versate nel 2020 e quelle relative alle deleghe di versamento versate nel 2019
 - Differenza predeterminata dal Ministero

CONTROLLI SULLE ENTRATE LOCALI

- **Imposta di soggiorno**
 - **Regole per l'accertamento dell'entrata:**
 - Accertamento per cassa, in base ai riversamenti effettuati dai gestori
 - **Residui attivi:**
 - Nel caso di accertamento per cassa: i residui al 31/12 sono riferiti alle somme accertate nell'anno n ma incassate entro il termine di chiusura del rendiconto dell'anno n o entro il 30/04/n+1
 - **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:** non necessario, ai sensi del punto 3.3 del principio contabile all. 4/2, in quanto entrate accertate per cassa

CONTROLLI SULLE ENTRATE LOCALI

- **Tassa sui rifiuti**
 - **Regole per l'accertamento dell'entrata:**
 - **Tributo a liquidazione d'ufficio: 3.7.1** *Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le **liste di carico** sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento , e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).*

CONTROLLI SULLE ENTRATE LOCALI

- **Tassa sui rifiuti**
 - **Regole per l'accertamento dell'entrata:**
 - **Tributo in autoliquidazione:** *Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (principio contabile all. 4/2, punto 3.7.5)*
 - **Regole per la riscossione dell'entrata**
 - Mediante modello F24 (o bollettino equivalente)
 - Mediante pagoPA
 - c/c postale
 - c/c bancario – tesoriere
 - Altre modalità di pagamento elettronico
 - *(art. 2-bis D.L. 193/2016)*

Fase coattiva: ruoli, ingiunzioni (fino 2019) accertamenti esecutivi (dal 2020)

CONTROLLI SULLE ENTRATE LOCALI

- **Tassa sui rifiuti**
 - **Residui attivi**
 - Nel caso di tributo a liquidazione d'ufficio si formano residui attivi

Obbligo di accantonamento al FCDE sulla base della percentuale di riscossione media degli ultimi 5 anni (incassi c/residui / residui iniziali)



- **Quantificazione minor gettito ai fini della certificazione fondo funzioni fondamentali:** non deve essere certificato, poiché stato predeterminato dal Ministero per ogni comune (anche per concedere agevolazioni)

CONTROLLI SULLE ENTRATE LOCALI

- **Recupero evasione tributaria**
- **Regole per l'accertamento dell'entrata:**
 - *le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata **attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento**, di ruoli e liste di carico di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali **emessi** dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (punto 3.7.6 principio contabile)*
 - *Notificati secondo il parere ARCONET del 01/06/2016*

CONTROLLI SULLE ENTRATE LOCALI

- **Recupero evasione tributaria**
 - **Residui attivi**
 - Formazione di residui attivi per le somme non riscosse

Obbligo di accantonamento al FCDE sulla base della percentuale di riscossione media degli ultimi 5 anni (incassi c/residui / residui iniziali)



- **Quantificazione minor gettito ai fini della certificazione fondo funzioni fondamentali 2020:** non viene riconosciuto il finanziamento del minor gettito con il fondo funzioni fondamentali